



COMUNE di ARCEVIA

Ufficio Tributi

TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - SALDO ANNO 2017

SCADENZA

Il **18 dicembre 2017** (in quanto il termine del 16 dicembre stabilito dalla legge cade di sabato) scade il termine per il versamento della **2ª rata** a saldo della TASI complessivamente dovuta per l'anno d'imposta 2017, determinata applicando le aliquote 2017 a conguaglio di quanto già versato a titolo di acconto.

CHI DEVE PAGARE

Nel Comune di Arcevia la TASI è dovuta soltanto da chiunque possieda (a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie) unità abitative, e relative pertinenze, concesse in locazione con regolare contratto di affitto.

N.B. Dal 2016 SONO ESCLUSE DALLA TASI LE UNITA' IMMOBILIARI DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DAL POSSESSORE, NONCHE' DALL'UTILIZZATORE E DAL SUO NUCLEO FAMILIARE, ECCETTO QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 E A/9.

Pertanto non è soggetto al pagamento della TASI neanche l'affittuario che abbia la dimora abituale e la residenza nell'immobile in affitto.

Non è quindi dovuta la TASI per le abitazioni adibite ad abitazione principale, quelle a disposizione del proprietario, per gli immobili adibiti a qualsiasi attività, per le aree edificabili, per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, per i terreni.

BASE IMPONIBILE

Come per l'IMU, la base imponibile è data dalla rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata per 160;

Per i fabbricati di interesse storico o artistico: la base imponibile, determinata come al punto precedente, è RIDOTTA del 50%;

ALIQUOTE

Il Comune di Arcevia, con **Deliberazione C.C. n.13 del 30.03.2017**, ha confermato le aliquote e le fattispecie impositive già deliberate per l'anno 2016, come di seguito elencate:

Tipologia e destinazione immobile	Aliquota
Abitazione principale (escluse le cat.A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie (C/2 – C/6 – C/7)	0,0 per mille
Abitazione principale (cat.A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie (C/2 – C/6 – C/7)	0,7 per mille
Unità immobiliari equiparate per legge all'abitazione principale: a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari b) Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali c) Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio d) Un unico immobile appartenente al personale del comparto sicurezza, non locato per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica	0,0 per mille
Unità immobiliare e relative pertinenze (nel limite di una unità per ogni fattispecie)	0,0 per mille

compresa nelle cat. C/2-C/6-C/7), posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non sia locata	
Una ed una sola unità immobiliare e relative pertinenze (nel limite di una unità per ogni fattispecie compresa nelle cat. C/2-C/6-C/7), posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. <i>N.B. Per ottenere l'agevolazione i soggetti interessati devono presentare apposita autocertificazione attestante il requisito di pensionato richiesto dalla norma di legge.</i>	0,0 per mille
Abitazioni locatate e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, in cui il locatario in questione abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale. L'imposta è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato ai sensi dell'art.2, c.3 e art.5, c.2 della L.431/98 (obbligo di presentazione della dich.IMU/TASI) (è dovuta solo la quota in capo al proprietario pari all'80% dell'imposta)	2,5 per mille
Tutti gli altri fabbricati non compresi nei casi precedenti	0,0 per mille
Aree edificabili e terreni	0,0 per mille

CALCOLO

Il calcolo del tributo deve effettuarsi applicando alla base imponibile, come sopra determinata, l'aliquota determinata dal Comune per l'anno 2016.

Come per l'IMU, il tributo è dovuto in proporzione ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo, considerando per intero il mese in cui il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

N.B. Dal 2016 solo il proprietario è tenuto al pagamento, per la quota del tributo pari all'80% del totale.

Ogni possessore calcola l'importo della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla propria situazione immobiliare.

Sul sito istituzionale www.arceviaweb.it, è disponibile un servizio per il calcolo del tributo e la stampa del relativo modello di pagamento F24.

VERSAMENTO

Il pagamento del tributo avviene in autoliquidazione mediante **modello F24**, presso qualsiasi istituto bancario o postale.

Non è dovuto il versamento se l'imposta totale dovuta per l'intero anno è inferiore a **€ 2,50**.

I codici tributo da usare sono i seguenti:

CODICE TRIBUTO	DENOMINAZIONE
3961	TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

Il codice Comune da indicare è A366 (Si invita a porre particolare attenzione nell'inserimento dei codici onde evitare errate imputazioni della somma e/o versamenti a Comuni incompetenti)

COMUNE DI ARCEVIA - Ufficio Tributi – Corso Mazzini, 67 – 60011 Arcevia

Tel. 0731/9899220 Fax: 0731/9899226

www.arceviaweb.it

E-mail: m.tarsi@arceviaweb.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: *MERCOLEDI'/GIOVEDI' dalle ore 09:00 alle ore 13:00
MARTEDI' POMERIGGIO dalle ore 15:30 alle ore 17:30*

L'Ufficio Tributi